



Stagione Sportiva 2025/2026 Comunicato Ufficiale N. 891

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

4. Giustizia Sportiva

4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, nella seduta del 28.03.2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

4.1.1 Campionato Nazionale Serie A Femminile

GARA DEL 21/02/2026: C.M.B. FUTSAL TEAM SSD ARL - SOCCER ALTAMURA

Reclamo proposto da: Soccer Altamura

Il Giudice Sportivo;

esaminato il ricorso proposto dalla Società SOCCER ALTAMURA avverso l'esito della gara in oggetto del campionato nazionale Serie A Femminile osserva:

Con il ricorso depositato nei termini la SOCCER ALTAMURA ha chiesto al Giudice Sportivo che venisse inflitta alla Soc. CMB TEAM FUTSAL la punizione sportiva della perdita della gara per irregolarità del campo di gioco sul quale si è disputato l'incontro in epigrafe.

Lamenta la ricorrente che a seguito di riserva presentata al direttore di gara gli arbitri avrebbero constatato come il campo per destinazione del rettangolo dell'area di gioco fosse inferiore al metro 1,50 e che in tre lati (dietro le due porte e sul lato longitudinale della zona opposta alle panchine) non fossero state posizionate le apposite ed idonee protezioni in gomma in violazione di quanto disposto dal Comunicato 1070 del 16 maggio 2025, articolo 5.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 65, comma 1, let. c) e 67, comma 4, del C.G.S. il Giudice Sportivo può giudicare della "regolarità del campo di gioco, in tema di porte, misure del terreno di gioco ed altri casi simili" a condizione che il ricorso degli interessati sia "preceduto da specifica riserva scritta presentata prima dell'inizio gara, dalla società all'arbitro".

Dalla lettura del referto di gara si evince che: "La società ospite Altamura ha presentato riserva scritta affinché venisse verificata la misura del campo per destinazione lungo la linea laterale dal lato dell'arbitro 2. Dunque la società locale mi procurava un metro e, con entrambi i dirigenti abbiamo verificato che la distanza dalla linea laterale al muro era di mt 1,10.

Pertanto, essendo meno di 1,50 mt la distanza tra la linea perimetrale laterale del rettangolo di gioco e la parete esterna del campo di gioco, la Società ha predisposto delle idonee protezioni di gomma lungo tutto



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
PIVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



il muro. La partita è iniziata regolarmente una volta essermi accertato che c'erano gli estremi per poter giocare in sicurezza. Tutto ciò avveniva entro il tempo massimo di attesa previsto dal regolamento."

Sulla base, pertanto, delle rilevazioni e precisazioni indicate dall'arbitro emerge che il campo presso il quale si è disputato l'incontro è conforme ai requisiti minimi previsti dal Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque, rispettando anche le misure minime indicate alla Regola 1 punto 3 (DIMENSIONI DEL RETTANGOLO DI GIOCO), nonché alle ulteriori prescrizioni contenute nell'art.5 del Comunicato Ufficiale N. 1070 del 16/05/2025, a sua volta richiamato nel C.U. 01/2025, in forza del quale "nel caso di campo per destinazione inferiore a m. 1,50 vanno necessariamente installate idonee protezioni in gomma.", circostanza quest'ultima confermata dall'arbitro nel proprio referto di gara.

P.Q.M.

a scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 728 del 25/02/2026 dichiara infondato il ricorso e lo rigetta, provvedendo di conseguenza ad omologare il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell'incontro:

C.M.B.FUTSAL TEAM SSD ARL 5 - SOCCER ALTAMURA 5 - 0.

La tassa di reclamo viene addebitata.

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Avv. Massimiliano De Renzis)

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 28/03/2026.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Stefano Castiglia